

(N. 1265)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IX Commissione permanente (Agricoltura e foreste, alimentazione)  
della Camera dei deputati nella seduta del 27 luglio 1950 (V. Stampato N. 1285)*

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(SEGNÌ)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 4 AGOSTO 1950

Provvedimenti a favore delle piccole aziende agricole delle provincie di Benevento, Avellino, Caserta, Salerno, Livorno e Ferrara, danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1949.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È autorizzata la concessione di sussidi nella misura e con le modalità di cui appresso, a favore delle piccole aziende agricole site nelle provincie di Benevento, Avellino, Caserta, Salerno, Campobasso, Livorno, Firenze e Ferrara danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1949.

### Art. 2.

In ognuna delle suddette provincie è istituita una Commissione composta del prefetto che la presiede, dal capo dell'ispettorato pro-

vinciale dell'agricoltura e dell'intendente di finanza.

La Commissione, sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura, tenendo presente la disponibilità dei fondi assegnati alla provincia, determina i criteri di massima da seguire nella concessione dei sussidi, avuto riguardo alla necessità di favorire le aziende di minore ampiezza, quelle che abbiano subito il maggior danno, ed in genere, all'opportunità di graduare l'entità dell'intervento secondo lo stato di depressione della economia agricola della zona.

La concessione va in ogni caso subordinata alla condizione che la entità del danno subito dall'azienda, compreso quello relativo ai frutti pendenti, ne abbia gravemente compromesso l'efficienza produttiva.

La Commissione esprime inoltre il suo preventivo parere su ogni singola concessione.

## Art. 3.

Il sussidio può essere concesso per le spese occorrenti:

a) alla ricostruzione e riparazione dei fabbricati ed altri manufatti rurali, delle strade poderali, dei canali di scolo e delle provviste di acqua;

b) al ripristino della sistemazione della coltivabilità dei terreni;

c) al ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive;

d) all'acquisto di sementi;

e) alla ricostruzione delle scorte vive e morte distrutte.

La concessione del sussidio di cui alla presente legge esclude per lo stesso oggetto ogni altro intervento finanziario a carico dello Stato.

## Art. 4.

Il sussidio non può eccedere rispettivamente il 50 per cento del danno per gli interventi di cui alle lettere a), b), c) ed il 40 per cento per gli interventi di cui alle lettere d) ed e) del precedente articolo 3.

## Art. 5.

Sono ammessi al sussidio coloro che abbiano interesse alla ricostruzione dell'azienda. Per i conduttori non proprietari, il sussidio si riferisce alle sole spese per riparare ai danni subiti nei beni strumentali. Quando il fondo è condotto in forma associativa il sussidio di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 3, viene ripartito in relazione alla quota afferente a ciascuna delle parti.

## Art. 6.

La domanda di concessione del sussidio, da redigersi in carta libera, e da indirizzarsi

al prefetto, presidente della Commissione di cui all'articolo 2, deve contenere:

Nome, cognome, paternità e domicilio del richiedente nonché le seguenti indicazioni:

a) Comune e località dove è ubicata la azienda;

b) superficie agraria ripartita nella specie di coltura;

c) nominativo del partecipante e composizione della famiglia;

d) descrizione e valutazione dei danni subiti, descrizione e valutazione delle spese occorrenti per la ricostruzione. Ove trattasi delle opere previste nella lettera a) dell'articolo 3 alla domanda dovrà allegarsi un progetto delle opere medesime.

## Art. 7.

Gli accertamenti preventivi e consuntivi, in ordine alla concessione del sussidio, sono demandati all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale vi provvede con le modalità previste dal decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, e dal decreto legislativo presidenziale 15 marzo 1947, n. 214, in quanto applicabili, e con ogni altro possibile mezzo di indagine, atto ad assicurare la corrispondenza della concessione del sussidio alle finalità che la presente legge si propone. Per le opere indicate alla lettera a) dell'articolo 3 il capo dell'ispettorato provvede, sotto la sua responsabilità, all'approvazione del progetto ed al collaudo.

## Art. 8.

Il capo dell'ispettorato, sulla base della documentazione acquisita e del parere della Commissione di cui al precedente articolo 2, liquida il sussidio e ne dispone il pagamento in una o più soluzioni secondo la qualità del danno, mediante ordinativi tratti sui fondi che gli vengono anticipati con ordini di accreditamento dell'importo massimo di lire 30 milioni, che il Ministero dell'agricoltura è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni

contenute nell'articolo 59 della legge e n. 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti prima della emissione di ulteriori ordini di accreditamento a favore dello stesso funzionario delegato.

Gli ordinativi vengono sottoposti, per il tramite della Ragioneria presso i provveditori alle opere pubbliche, al controllo degli uffici distaccati della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 secondo comma del decreto legislativo 14 giugno 1945, n. 355.

A questi uffici sono parimenti inviati dal capo dell'ispettorato i rendiconti relativi alle somme all'uopo anticipategli.

Art. 9.

Per provvedere alla concessione dei sussidi di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni.

All'onere derivante dalla presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al quinto provvedimento di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1950-51.

Il Ministro del tesoro provvederà con proprio decreto alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1949-50.

Art. 10.

La ripartizione, tra le province interessate, della somma stanziata, verrà effettuata con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro.

p. Il Presidente della Camera dei deputati  
TARGETTI.